



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 14 gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: 2 di 6

L. 27 dicembre 2019 n. 160 in GU 30.12.2019 n. 304.

La **seconda** di **sei** schede dedicate alla Legge di Bilancio 2020, per approfondimenti visita nel nostro sito nella **Divisione Aggiornamento** la **Sezione Veicoli Informativi** e clicca sulla **Zanzara Fiscale n. 2 del 2020**. I commi si riferiscono all'articolo 1.

COMMI 175-176: Riqualificazione energetica, recupero edilizio, bonus mobili

Vengono **prorogati al 31 dicembre 2020** i termini per **sostenere le spese relative:**

agli interventi **di riqualificazione energetica**, per poter fruire della detrazione del 65% - 50%;

a interventi di acquisto e posa in opera di **schermature solari, micro-generatori, impianti di climatizzazione invernale;**

alla detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli **interventi di ristrutturazione edilizia;**

alla detrazione al 50% (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista **per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni)**, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**

RICORDA: **E' stata soppressa la disposizione** prevista all'art. 10 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) **con cui si dava la possibilità**, al soggetto che aveva diritto alle detrazioni relative ad interventi di riqualificazione energetica o di adozione di misure antisismiche, di scegliere invece del loro utilizzo diretto, **un contributo** di pari importo **anticipato dal fornitore sotto forma di sconto.**

COMMI 177-179: Proroga sport bonus

Viene **prorogata al 2020** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta al 65% per le erogazioni liberali** destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

COMMA 183: Esenzione IRPeF coltivatori diretti

Prorogata per il 2020 e 2021 l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali. Le percentuali di esenzione sono fissate:

al 100% per il 2020;

al 50% per il 2021.

COMMI 184-197: Credito d'imposta industria 4.0

È stato introdotto il **nuovo credito d'imposta per l'industria 4.0** al posto **del super ammortamento e dell'iperammortamento.**

In particolare, al posto del super ammortamento viene previsto un **credito d'imposta a favore delle imprese** che:

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,

a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono **agevolabili gli investimenti in beni:**

materiali nuovi;

strumentali all'esercizio d'impresa;

ad eccezione:

degli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

veicoli adibiti ad uso pubblico per cui è prevista la deducibilità parziale;

dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ad aliquote inferiori al 6,5%.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0 (**ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016**), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

del **40% del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

del **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;

a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.